- Il Sig. MARCO D'ANNA, nato a BRESCIA il 26/04/80, C.F. DNNMRC80D26B157Y., residente in BEDIZZOLE (BS), via SALAGHETTO, civico numero 2;

Tra le parti presenti si conviene quanto segue:

1) fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge una Associazione denominata "COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE";

2) L'Associazione utilizza quale acronimo "COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE - APS".

3) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, a carattere sociale ed educativo al fine di sostenere la responsabilità educativa dei genitori e supportare tutti gli organismi di rappresentanza che promuovono la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto:

   - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

   - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, come meglio specificato nell'articolo due dello Statuto sociale, allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

   come meglio specificato all'art. 2 dello Statuto sociale, allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, al quale si rinvia;

4) l'Associazione ha sede in Bedizzole (BS), Via MONTEGRAPPA n. 9;

5) la durata, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti e la procedura di ammissione degli associati, nonché le norme sulla devoluzione

del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, sono disciplinati dallo Statuto sociale;

6) a dotare inizialmente l'Associazione i comparenti dichiarano di avere già versato nelle casse sociali la somma di € 20,00 che ne costituisce il patrimonio dell'Associazione;

7) a comporre il Consiglio Direttivo per i primi tre esercizi sociali, in deroga alle norme statutarie, vengono eletti all'unanimità e nominati i Signori:

DE VECCHI KATIUSCIA., Presidente;

MALVASO AURELIA, Segretario;

PARDO GIUSEPPE, Vice Presidente;

GITTI CHIARA, Tesoriere;

LEALI MARUSCA, Consigliere;

LANDI ELENA, Consigliere;

D'ANNA MARCO, Consigliere;

DODI ALESSANDRO, Consigliere;

ARICI ROBERTA, Consigliere;

Tutti accettano le cariche.

8) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; i successivi sempre al 31 dicembre di ogni anno, come da Statuto;

9) il sig. DE VECCHI KATIUSCIA viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità obbligatoria per legge;

10) le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituita Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rodizzone, li 27/02/2018.

REGISTRATO a BRESCIA il 5 MAR. 2018 n. 516 serie 3
Esatti € 200,00
Per imposta fisso € 200,00

Firmato su delega del Direttore Provinciale
Generoso Biondi
Il Funzionario
Patrizia Orlando

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia
Ufficio territoriale di Montichiari



STATUTO ASSOCIAZIONE
"COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE - APS"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione*

È costituita l'Associazione denominata "COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Bedizzole.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. *Oggetto e scopo*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, a carattere sociale ed educativo al fine di sostenere la responsabilità educativa dei genitori e supportare tutti gli organismi di rappresentanza che promuovono la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'Associazione si prefigge:

- la volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni prioritariamente per il bene degli alunni e studenti nell'educazione e formazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

a. favorire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti di classe e fornire loro aiuto e collaborazione perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvere il proprio compito;
b. favorire le relazioni con tutti gli organi collegiali e con la direzione su ogni aspetto legato alla vita scolastica, facendosi altresì portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari o situazioni di disagio;
c. promuovere la formazione di commissioni o gruppi di lavoro, formati liberamente da genitori, per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative o per affrontare tematiche particolari relative alla vita della scuola;
d. formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto collaborando alla realizzazione delle stesse;
e. promuovere, ogni volta che se ne individui la necessità, assemblee di tutti i genitori di ogni plesso e/o dell'intero Istituto, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento interno d'Istituto;
f. favorire la più ampia collaborazione possibile tra scuola, famiglia e altre istituzioni o associazioni impegnate nel campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco dei ruoli propri di ciascuna componente;
g. promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa culturale che possa aiutare i genitori in riferimento alle problematiche legate all'educazione e alla formazione dei propri figli;
h. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, prestando attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. *Ammissione*

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche ed i soggetti giuridici che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4. *Adesione*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 5. *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei soci. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino
alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 8. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 9. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volta all'anno: entro la fine del mese aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione mediante avviso affisso nella sede sociale e con comunicazione da inviarsi a tutti i soci risultanti dal Libro Soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

a. la modifica dell' atto costitutivo e dello statuto
b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
c. la devoluzione del patrimonio;



d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ARTICOLO 12. *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più

anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 16. *Il Tesoriere*

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ARTICOLO 17. *L'Organo di controllo*

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 3297, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

ARTICOLO 19. *Contributi*

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea, e dai loro contributi volontari.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 20. *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. *Avanzi di gestione*

All'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e ai collaboratori, nonché agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali comunque denominati, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, può essere utilizzato esclusivamente nel perseguimento delle finalità di utilità sociale, nello svolgimento dell'attività statutaria, il tutto come meglio precisato all'art. 2 del presente statuto.



ARTICOLO 22. *Libri Sociali obbligatori*

L'associazione tiene:

- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Associazioni di promozione sociale secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 25. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.





ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

"COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE - APS"

L'anno 2018 giorno 27 del mese di febbraio alle ore 20.30, in Bedizzole (BS), via Montegrappa n 9, sono presenti:

- La Sig.ra KATIUSCIA DE VECCHI, nata a MILANO il 3/9/1972, C.F. DVCKSC72P43F205J, residente in BEDIZZOLE (BS), via FANTONI, civico numero 22;

- La Sig.ra MARUSCA LEALI, nata a DESENZANO DEL GARDA il 11/06/1983, C.F. LLEMSC83H51D284P, residente in BEDIZZOLE (BS), via VICOLO MURA DI MATTINO, civico numero 1;

- Il Sig. GIUSEPPE PARDO, nato a BRESCIA il 27/07/73, C.F. PRDGPP73L27B157N, residente in BEDIZZOLE (BS), via MONTE FUMO, civico numero 32;

- La Sig.ra ELENA LANDI, nata a BOLOGNA il 2/02/70, C.F. LNDLNE70B42A944P, residente in CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS), via PASCOLI, civico numero 7;

- La Sig.ra AURELIA MALVASO, nata a GROTTAGLIE (TA) il 26/10/74, C.F. MLVRLA74R66E205C, residente in BEDIZZOLE (BS), via MASCIAGA DI SOTTO, civico numero 4;

- Il Sig. ALESSANDRO DODI, nato a SAN SECONDO PARMENSE il 25/09/67, C.F. DDOLSN67P25I153N, residente in MUSCOLINE (BS), via 1 MAGGIO, civico numero 15;

- La Sig.ra ROBERTA ARICI, nata a MONTICHIARI il 04/06/83, C.F. RCARRT83H44F471Y, residente in BEDIZZOLE (BS), via CAMPAGNOLA DI SOTTO, civico numero 10;

- La Sig.ra CHIARA GITTI, nata a DESENZANO DEL GARDA, il 13/05/75, C.F. GTTCHR75E53D284W, residente in CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS), via G. D'ANNUNZIO, civico numero 27;